Cl. 1.20.2.

Trattativa diretta - Condizioni particolari del servizio

OGGETTO DEL SERVIZIO

Servizi tecnici per gli spazi Regione Piemonte e Consiglio Regionale del Piemonte presso il Salone Internazionale del Libro di Torino 2025

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Lo svolgimento del servizio prevede

PULIZIE
CONNESSIONI
APPENDIMENTI
ALLACCI ELETTRICI
AUDIO/VIDEO E SERVIZI ACCESSORI
FELPINI

per gli spazi

1. Stand Arena Piemonte
2. Sala Argento
3. Laboratorio Nati per Leggere
4. Stand Editori del Piemonte
5. Sala Arancio
6. Sala Lilla

DURATA DEL SERVIZIO
15-19/5/2025

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
L'impresa dovrà confermare, tramite la piattaforma del MePA, il prezzo offerto nel preventivo Prot. CR n. 00010893/2025 del 14/05/2025, caricando a sistema i seguenti documenti firmati digitalmente dal Legale rappresentante dell'Impresa:

1) Offerta economica da formulare immettendo a sistema il prezzo del preventivo pari ad Euro 40.540,00 o.f.e.;

CAUZIONE
Al contraente, a garanzia dell'esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal Contratto, dal risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme che il Consiglio regionale abbia eventualmente pagato in più durante l'esecuzione del servizio, sarà richiesta idonea cauzione, nella misura pari al 10% dell'importo contrattuale, a garanzia del servizio da fornire, ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 36/2023, da rintegrare qualora il Consiglio regionale effettui su di esso dei prelievi per fatti connessi all'incompleto e irregolare adempimento degli obblighi contrattuali. La polizza o la fidejussione dovrà riportare espressamente la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione nei riguardi dell'Impresa obbligata in base all'Art. 1944 del C.C. e la rinuncia all'eccezione di cui all'Art. 1957, comma 2 del C.C., nonché il formale impegno per il fideiussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'Art. 93 comma 7 per la garanzia provvisoria.

È ammesso l'esonero dalla cauzione in caso di sconto sul prezzo di aggiudicazione nella misura dell'1 per cento.

RESPONSABILITÀ PER INFORTUNI E DANNI – OBBLIGO DI MANLEVA
La ditta, nell'esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto della Ditta stessa quanto dell'Amministrazione e/o di terzi.
Inoltre, la Ditta si obbliga a manlevare e mantenere indenne la Stazione appaltante da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione di inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.

STIPULA DEL CONTRATTO
Si procederà all'affidamento del servizio mediante stipula del relativo contratto firmato digitalmente e inviato tramite MEPA.

CESSIONE DEL CONTRATTO
È vietata la cessione, anche parziale, del contratto ex art. 119 del D.lgs. 36/2023.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento del corrispettivo è subordinato all'emissione di regolare fatturazione elettronica, nonché al nulla osta del Settore Comunicazione istituzionale, Ufficio Stampa, Eventi, URP e Biblioteca che verificherà, a tale proposito, la rispondenza dei prodotti a quanto previsto dal presente capitolato.
Saranno oggetto di fatturazione solo i servizi effettivamente prestati.
Qualora non sia effettuato il pagamento della prestazione, per causa imputabile al Consiglio regionale, saranno dovuti gli interessi moratori nella misura degli interessi legali.

CLAUSOLA DEL PANTOUFLAGE
Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165/2001, l'aggiudicatario, nel sottoscrivere il contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del Consiglio regionale che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti del medesimo soggetto privato aggiudicatario.
Si rammenta che la sanzione indicata dall'art. 53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165/2001 prevede la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi attribuiti dalla ditta privata all'ex dipendente pubblico in violazione del divieto contenuto nel sopraccitato d.lgs. 165/2001, nonché l'incapacità negoziale nei confronti della P.A. per la durata di tre anni in capo ai privati incorso nel divieto sopra indicato.

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia" e s.m.i.
Il fornitore deve comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le comunicazioni sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del DPR 28/12/2000, n. 445 e s.m.i.
La stazione appaltante non esegue alcun pagamento al fornitore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza i termini di pagamento si intendono sospesi.
La stazione appaltante risolve il contratto anche in presenza di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito nell'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010 e s.m.i.
Il fornitore deve trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, ivi compreso quello di comunicare alla stazione appaltante

gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

PENALITÀ

La consegna oggetto del presente capitolato d'oneri, in versione non conforme a quanto previsto dalle specifiche di cui sopra, comporta la risoluzione del contratto per grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali ex art. 119 del D.lgs. 36/2023 ovvero l'applicazione di penali. In caso di violazione di lieve entità e - comunque - nel caso di non puntuale rispetto del presente capitolato, il Consiglio regionale, dopo aver comunicato formale contestazione al fornitore, il quale ha facoltà di fornire proprie controdeduzioni entro il termine indicato nell'atto di contestazione medesimo, può comminare specifiche penali.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

È facoltà del Consiglio regionale procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C., con riserva di risarcimento dei danni in caso d'inosservanza reiterata e di particolare gravità delle disposizioni di legge, di regolamento, nonché del presente capitolato, purché accertata dagli organi competenti.

È comunque causa di risoluzione del contratto:

a) inadempimento del fornitore e agli obblighi assunti contrattualmente;

b) scioglimento o liquidazione della società appaltatrice, cessazione dell'attività, fallimento o altre procedure concorsuali a carico della medesima.

Il Consiglio regionale avrà il diritto di risolvere il contratto, avvalendosi della facoltà di cui all'Art. 1456 del c.c., mediante lettera raccomandata e senza preventiva messa in mora, fermo restando il diritto dell'Ente al risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

- in caso di perdita dei requisiti oggettivi di partecipazione alle gare pubbliche ai sensi dell'Art. 94 del D. Lgs. n. 30/2023 e s.m.i.;
- in caso di sospensione dell'attività commerciale, di concordato preventivo (salvo il caso di concordato con continuità aziendale), di fallimento, di liquidazione coatta;
- in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo ad Azienda subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva;
- in ogni altro caso di grave inadempienza.

Il Consiglio regionale, inoltre, si riserverà la facoltà di recedere dal contratto per cause sopravvenute, esplicitate nel relativo provvedimento.

L'Ente potrà, inoltre, risolvere il contratto ai sensi dell'Art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa), nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di affidamento.

Con la risoluzione del contratto, sorge in capo all'Ente il diritto di affidare a terzi il servizio o la parte rimanente di questo, in danno all'Impresa inadempiente, a cui saranno addebitate le spese sostenute in più dall'Ente rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

VARIAZIONI SOGGETTIVE

È vietato cedere, a qualunque titolo, il contratto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 119 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

In caso di violazione del disposto, di cui al comma precedente, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (Art. 1456 C.C.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (Art. 1382 C.C.).

Non è consentita la cessione dei crediti, se non espressamente autorizzata dall'Amministrazione, ai sensi dell'Art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

NORME FINALI

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare le verifiche atte a comprovare quanto dichiarato dal concorrente.
Si rammenta che la falsa dichiarazione:
- determina che, ad avvenuto accertamento da parte del Consiglio regionale della resa falsa dichiarazione, si provvederà all'immediata segnalazione del fatto alla competente Autorità Nazionale Anticorruzione;
- comporta sanzioni penali (Art. 76 del D.P.R. n. 28/12/2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

L'aggiudicazione è subordinata all'adozione di apposita Determinazione Dirigenziale.
Il Contratto verrà stipulato, previa presentazione della documentazione richiesta, per mezzo di scrittura privata mediante "Documento di Accettazione" generato dal sistema, sottoscritto a mezzo di firma digitale e caricato in piattaforma dall'Amministrazione. Si richiamano gli Artt. 52 e 53 delle regole del Sistema di E-Procurement della P.A.
Le spese di Contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, sono a totale carico dell'aggiudicatario, senza diritto di rivalsa.
Per quanto riguarda l'ottemperanza agli obblighi di cui all'Art. 17 della Legge n. 68/1999, sarà acquisita dalla Stazione Appaltante la relativa certificazione.
Al fine di procedere alla stipulazione del Contratto, sarà acquisita, pena la revoca dell'aggiudicazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, la certificazione di regolarità contributiva (D.U.R.C.) rilasciata dall'INPS e dall'INAIL.
Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, si richiama la vigente normativa, ed in particolare:
- la L.R. n. 8/1984 e s.m.i;
- il Regolamento per l'Autonomia Funzionale e Contabile del Consiglio regionale del Piemonte
- la Legge di Contabilità Generale dello Stato approvata con il R.D. del 23/05/1924, n. 827 e s.m.i.;
- il R.D. del 18/11/1923, n. 2240 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO GIURISDIZIONALE COMPETENTE
Qualora, a seguito di contestazioni del fornitore nell'esecuzione del contratto, l'importo economico controverso sia non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale originario le parti esperiranno un tentativo di accordo bonario ai sensi dell'art. 240 del d.lgs. 163/2006.
Qualora le parti non raggiungessero l'accordo e in ogni altro caso, per ogni effetto del presente contratto, si riconosce per ogni controversia la competenza del Foro di Torino, ai sensi dell'art. 47 del C.C. e dell'art. 30 del C.P.C.

PRIVACY
Tutti i dati personali forniti, saranno oggetto di trattamento, nel rispetto delle disposizioni del Reg. UE 2016/679, per lo svolgimento di tutte le funzioni istituzionali connesse alla presente procedura d'appalto. La raccolta dei dati personali viene effettuata registrando i dati forniti, anche su supporti informatici, al momento del contatto iniziale. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Consiglio regionale del Piemonte.

Per informazioni o chiarimenti contattare:
Marisa Rodofile tel. 0115757298 - 3316905041
mail: marisa.rodofile@cr.piemonte.it